

Codice DB1418

D.D. 14 dicembre 2011, n. 3264

**Legge regionale 10.02.2009, n. 4. Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20.09.2011. Richiedente: Comune: Bobbio Pellice (TO); Progetto: Interventi selvicolturali. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il Richiedente Comune di Bobbio Pellice all'esecuzione degli interventi selvicolturali come descritti nel progetto di intervento allegato all'istanza, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T come Comune di Bobbio Pellice, foglio 52 mappale 65.

L'autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'abbattimento, l'allestimento, la concentrazione e l'esbosco dovranno avvenire tenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 32 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
2. nella realizzazione delle vie di esbosco temporanee tramite due linee di gru a cavo, previste in progetto, e nel relativo utilizzo ci si dovrà attenere scrupolosamente a quanto previsto all'art. 52 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
3. poiché il taglio a scelta sul larice è già al massimo di prelievo consentito dall'art. 21 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011, si raccomanda di prestare scrupolosa attenzione a tale articolo durante i lavori di utilizzazione;
4. poiché, come asserito nel progetto, la rinnovazione presente in alcune aree del lotto è scarsa, si ricorda gli obblighi previsti all'art. 13 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011;
5. la chiusura del cantiere forestale dovrà avvenire tenendosi in modo rigoroso a quanto previsto all'art. 34 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R/2011.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R/2011, entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente vicario  
Franco Licini